

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio

Sintesi della proposta di Regolamento

Il fine del Regolamento è la **definizione di un quadro volontario di certificazione per gli assorbimenti di carbonio**, per gli Stati membri dell'Unione, che dovrebbe supportare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione Europea nell'ambito dell'accordo di Parigi e in particolare l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 sancito nella normativa europea sul clima (Reg. (UE) 2021/1119).

Il quadro di certificazione dell'Unione proposto ha come obiettivi:

- lo sviluppo di attività di assorbimento del carbonio nell'Unione che apportino un beneficio inequivocabile in termini di assorbimento netto del carbonio, evitando nel contempo l'ecologismo di facciata
- la definizione di assorbimento del carbonio, considerando le diverse possibili attività di assorbimento, delle loro specificità e dei relativi impatti ambientali, mirando ad una quantificazione robusta di assorbimenti di carbonio che siano addizionali, garantiscano lo stoccaggio a lungo termine del carbonio.

Le attività previste dal Regolamento

Stoccaggio del carbonio a lungo termine

assorbimenti di carbonio per attività industriali quali la cattura e lo stoccaggio del carbonio basati sulla bioenergia (BECCS, Bio-Energy Carbon Capture and Storage) e la cattura e lo stoccaggio diretti del carbonio presente nell'atmosfera (DACCS, Direct Air Carbon Capture and Storage)

Sequestro di carbonio nei suoli agricoli e stoccaggio di carbonio nei prodotti

- assorbimento del carbonio connesso alla gestione dei terreni (un aumento dello stoccaggio di carbonio nella biomassa vivente, nelle materie organiche morte e nei suoli intensificando la cattura del carbonio e/o riducendone il rilascio nell'atmosfera)


- assorbimento del carbonio che immagazzina carbonio atmosferico e biogenico in prodotti o materiali di lunga durata

Il Regolamento è incentrato sull'assorbimento di carbonio; la riduzione delle emissioni è menzionata solo per attività di ripristino delle zone umide.

Sintesi della proposta di Regolamento

Il calcolo dell'assorbimento netto del carbonio prevede le seguenti fasi:

1. Quantificazione dell'assorbimento relativo allo scenario di riferimento ($CR_{baseline}$);
2. Quantificazione degli assorbimenti di carbonio generati da un'attività di assorbimento (CR_T);
3. Quantificazione delle emissioni di gas serra connesse allo svolgimento dell'attività di assorbimento del carbonio da sottrarre all'assorbimento totale (calcolato al punto 2) ($GHG_d + GHG_{in}$);
4. Quantificazione dell'assorbimento netto aggiuntivo (CR_{net}).



$$CR_{net} = CR_{baseline} - CR_T - (GHG_d + GHG_{in})$$

Sintesi della proposta di Regolamento

I principi della proposta sono definiti come criteri **QU.A.L.ITY**

QU

- **QU**antificazione (*dell'assorbimento netto del carbonio connesso all'attività, con valutazione delle incertezze relative e in maniera coerente con i metodi utilizzati dagli inventari nazionali dei gas serra*)

A

- **A**ddizionalità (*rispetto gli obblighi normativi dell'Unione e nazionali*)

L

- **L**ong-term storage (*stoccaggio a lungo termine, con monitoraggio periodico e mitigazione dei rischi di rilascio durante il periodo di monitoraggio*)

ITY

- **ITY** Sustainability (*L'attività di assorbimento del carbonio ha un impatto neutro o produce co-benefici per la mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, sostenibilità e protezione delle acque, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*)

Sintesi della proposta di Regolamento

La proposta mira ad armonizzare le metodologie per il calcolo e la valutazione della qualità degli assorbimenti, rendere trasparenti le procedure di certificazione e definire un sistema di approvazione dei sistemi di certificazione.

A tal fine la **Commissione**, con l'adozione di atti delegati ed il supporto di un gruppo esperti già costituito:

1. Elaborerà le **metodologie di certificazione (secondo i criteri QU.A.L.ITY)**

a) *garantendo una robusta quantificazione degli assorbimenti di carbonio, riducendo ridurre al minimo gli oneri amministrativi in capo ai gestori, e considerando le metodologie e norme di certificazione dell'Unione e internazionali.*

2. Definerà il **quadro di certificazione**, riconoscendo i sistemi di certificazione utilizzabili ai fini del rilascio dei certificati di assorbimento conformi al Regolamento.

I sistemi di certificazione, pubblici o privati,

a) *sono tenuti a presentare annualmente alla Commissione una relazione in cui si dà conto della propria attività, compresi eventuali tentativi di frode e azioni correttive*

b) *istituiscono e mantengono un registro pubblico al fine di rendere accessibili al pubblico le informazioni relative al processo di certificazione, e la quantità di unità di assorbimento del carbonio certificate. I registri utilizzano sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, e sono interoperabili.*

Considerazioni tecniche

Alcuni aspetti della proposta suscitano perplessità e dubbi, soprattutto in relazione al possibile utilizzo degli assorbimenti ai fini della compliance, ovvero del raggiungimento del target dell'Unione Europea nell'ambito dell'Accordo di Parigi (Reg. (UE) 2021/1119) e dei target nazionali definiti, a livello EU, dal pacchetto *Fit for 55*.

- **definizione di «carbon removals»** (assorbimenti di carbonio): va garantita la coerenza con le definizioni previste dall'IPCC*; in particolare nella proposta si include un'attività definita come '*reduction of carbon release from a biogenic carbon pool to the atmosphere*' che si allontana da quanto previsto a livello internazionale per la contabilizzazione degli assorbimenti di carbonio;
- utilizzo della **metrica comune** per il calcolo della CO₂ equivalente**, coerentemente con quanto previsto a livello internazionale e deciso in ambito europeo;
- **quantificazione degli assorbimenti di carbonio**: si dovrebbero adottare metodologie coerenti con quanto previsto dalle linee guida IPCC per gli inventari di gas serra, evitando di sovrastimare e sottostimare assorbimenti e emissioni connesse all'attività di assorbimento del carbonio.

* *Anthropogenic activities removing CO₂ from the atmosphere and durably storing it in geological, terrestrial, or ocean reservoirs, or in products*

** *Utilizzo di Global Warming Potential del 5 Rapporto di valutazione dell'IPCC (AR5)*

Considerazioni generali

Da valutare positivamente la proposta di

- definire un quadro rigoroso e armonizzato per stimolare l'adozione di pratiche ed attività che aumentino l'assorbimento del carbonio;
- definire metodologie standardizzate per la quantificazione degli assorbimenti netti relative alle diverse attività;
- definire un quadro di certificazione che riconosca ed armonizzi i sistemi di certificazione ed i loro criteri, come la mitigazione del rischio relativo all'implementazione delle attività di assorbimento e la durata dei certificati.

Considerazioni generali

Si ravvedono elementi di criticità per gli elementi relativi alla governance del sistema proposto ed alla sua fattiva implementazione. In particolare, nel testo proposto si sottolinea la complementarità della proposta rispetto al Regolamento (UE) 2023/839 LULUCF

- (21) È opportuno che i certificati di assorbimento del carbonio siano funzionali a diversi usi finali, quali la compilazione degli inventari nazionali e societari dei gas a effetto serra, anche per quanto riguarda il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, la prova delle dichiarazioni delle imprese riguardo al clima e all'ambiente (anche in materia di biodiversità) o lo scambio di unità di assorbimento del carbonio verificate sui mercati volontari di compensazione delle emissioni di carbonio. A tal fine è opportuno che i certificati contengano informazioni accurate e trasparenti sull'attività di assorbimento del carbonio, compresi gli assorbimenti totali e i benefici in termini di assorbimento netto del carbonio che soddisfano i criteri di qualità di cui al presente regolamento. È altresì opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di apportare ulteriori precisazioni o modificare l'allegato II, in cui sono elencate le informazioni minime che devono figurare nei certificati.

Considerazioni generali

Se si dovesse regolamentare e consentire l'uso dei certificati sia nel mercato volontario che a livello nazionale, occorrerebbe **assicurare la coerenza metodologica** nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio e **tracciare le unità in maniera rigorosa, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli assorbimenti di carbonio**, al pari del sistema dei Registri ETS o Kyoto.

Tale sistema di tracciamento appare non compatibile con la struttura proposta nel testo attuale, che prevede la possibilità di utilizzo di diversi registri, per ogni sistema di certificazione riconosciuto.

Anche se interoperabili, si ravvisa un evidente rischio di gestione, considerando che ogni registro, e conseguente sistema di certificazione riconosciuto, potrà stimare il carbonio assorbito con metodologie non necessariamente in linea con quelle adottate nell'inventario nazionale dei gas serra*.

Inoltre appare pressoché impossibile la raccolta di dati e di informazioni dalla molteplicità dei soggetti responsabili dei registri, con il conseguente rischio di doppio conteggio degli assorbimenti certificati, double claiming, ed in generale di poca trasparenza.

• *Si nota come per lo stoccaggio del carbonio a lungo termine, non esistano attualmente metodologie di stima IPCC relative alle attività BECCS e DACCS*



Grazie

marina.vitullo@isprambiente.it

vanessa.leonardi@isprambiente.it

emanuele.peschi@isprambiente.it

www.isprambiente.gov.it/it